

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77.

L'anno DUEMILAVENTI addì PRIMO del mese di GIUGNO alle ore 18,30 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

MINOLI	FLAVIO
REDA	ALESSANDRA
CERRI	ANDREA
VIROLETTI	GIANPIERO
CANTA	LUCA
FERRARI	GIANNI
DONIS	ROBERTO
PINTUS	ALDO
MORA	MIRKO
FASOLA	ERMANNO
SACCOMANNO	PATRIZIO VITO

Presente	Assente
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
	x
	x
x	

Totali N.

9	2
----------	----------

Assenti giustificati risultano i Signori: MORA Mirko FASOLA Ermanno.....
Partecipa il Segretario Comunale reggente NAPOLITANO dott.ssa Anna Laura.....
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti MINOLI FLAVIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Premesso che:

- il Comune di Boca è dotato di P.R.G.C. approvato con decreto del presidente della Giunta Regionale in data 22 marzo 1984;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 01 ottobre 2019 questa Amministrazione, ha adottato il progetto preliminare della variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 dando atto che la stessa è assoggettata alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS seguendo l'iter procedurale "j1 - Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al P.R.G.C.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale - (D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977)";

Verificato che la deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata e gli elaborati di variante al PRGC sono stati pubblicati sul sito web comunale ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 per 30 giorni dal 05 novembre 2019 al 04 gennaio 2020 e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ovvero nel periodo dal 20 novembre 2019 al 05 dicembre 2019, è pervenuta n. 1 osservazione e proposta nel pubblico interesse:

- prot. 2657 in data 29 novembre 2019 Comitato Tutela Ambiente nella persona del suo presidente Cerri Lucio.

Verificato altresì che la deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata e gli elaborati di variante al PRGC sono stati pubblicati sul sito web comunale ai sensi del D.lgs 152/2006 e secondo i disposti della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 per 60 giorni dal 05 novembre 2019 al 04 gennaio 2020 e che in tale arco temporale non sono pervenute osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Rilevato che la deliberazione di adozione della Variante Parziale, in data 05 novembre 2019 è stata trasmessa con nota prot. 0002431 alla Provincia di Novara, ad ARPA Piemonte e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

Considerato che:

- con nota acquisita al protocollo comunale n. 0002591 in data 22 novembre 2019, l'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ha trasmesso il proprio contributo in merito al progetto esaminato, ritenendo che la Variante Parziale n. 7 possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale strategica con il recepimento delle osservazioni e considerazioni formulate;
- con nota acquisita al protocollo comunale n. 0000268 in 30 gennaio 2020, la Provincia di Novara ha trasmesso il decreto del Presidente n. 23 del 24 gennaio 2020 con il quale esprime una valutazione favorevole rispetto alla variante parziale n. 7, a condizione che l'Amministrazione Comunale all'atto della predisposizione del progetto definitivo e della sua conseguente delibera di approvazione osservi le prescrizioni indicate nell'ambito del predetto decreto;
- l'organo tecnico comunale, nella seduta del 28 febbraio 2020, esaminati i pareri pervenuti ed il contributo degli enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale ha espresso il parere conclusivo come di seguito in sintesi riportato: "..... di non doversi procedere alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS - della variante parziale n. 7 al P.R.G.C., a condizione che la documentazione da predisporre per l'approvazione venga integrata ed aggiornata al fine di confermare:
 - ai sensi dell'art. 1bis della L.R. 56/77 e smi, che la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

- ai sensi dell'art. 17 c. 5 lettera a), che le aree oggetto di variante non sono state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica.”
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16 marzo 2020 la Variante Parziale n. 7 è stata esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS;

Considerato altresì che le modifiche di che trattasi si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/77 in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G.C. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Dato atto che la Variante Parziale di che trattasi:

- non apporta modifiche in aumento alla capacità insediativa residenziale del PRGC ;
- è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- interessa aree che non sono state oggetto di modifiche ex officio da parte della Regione Piemonte all'atto dell'approvazione del PRGC vigente.

Visti i documenti urbanistico-ambientali che compongono la Variante parziale n. 7 - progetto definitivo predisposti dall'arch. Enrico Andreini costituiti da:

- Fascicolo: Elenco osservazioni e proposte alle modifiche apportate all'art. 26 delle N.T.A.

- Fascicolo: Controdeduzioni alle osservazioni e proposte alle modifiche apportate all'art. 26 delle N.T.A.
- Fascicolo: Estratto Norme Tecniche di Attuazione - art. 26 Modifiche N.T.A. (modifiche ed integrazioni apportate alla normativa del P.R.G. Vigente)
- 2 Decem: Estratto Norme Tecniche di Attuazione - art. 26 Variazioni ed integrazioni
- 2 Undecim: Estratto Norme Tecniche di Attuazione - art. 26 Testo modificato ed integrato
- Relazione di verifica assoggettabilità a VAS (Aggiornamento alle modifiche dell'art. 26 delle N.T.A. a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute).

Rilevato che le controdeduzioni alle osservazioni pervenute sono state predisposte e congruamente motivate con riferimento ai principi informatori della Variante come da schede allegate alla relazione illustrativa redatte dall'arch. Enrico Andreini.

Rilevato altresì che il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sulle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse controdeducendo e congruamente motivandone l'accoglimento, il parziale accoglimento o il rigetto, e sulla base di questi principi, le proposte tecniche di controdeduzione ne propongono il rigetto.

Vista la L.R. 56/77;

Vista la L.R. 40 del 14 dicembre 1998;

Visto il D.lgs 152/2006;

Vista la D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Sentita la relazione dettagliata dell'Assessore Andrea Cerri, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.	9
ASTENUTI	N.	=
VOTANTI	N.	9
VOTI CONTRARI	N.	=
VOTI A FAVORE	N.	9

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

1) Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al PRGC, con esito negativo, sulla base di quanto motivato e riportato al fascicolo “Controdeduzioni alle osservazioni e proposte alle modifiche apportate all’art. 26 delle N.T.A.” redatto dall’arch. Enrico Andreini per farne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare definitivamente, per le motivazioni sopra espresse, la variante parziale n. 7 al vigente P.R.G.C. ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 costituita dai seguenti documenti urbanistico-ambientali redatti dall’arch. Enrico Andreini:

- Fascicolo: Elenco osservazioni e proposte alle modifiche apportate all’art. 26 delle N.T.A.
- Fascicolo: Controdeduzioni alle osservazioni e proposte alle modifiche apportate all’art. 26 delle N.T.A.
- Fascicolo: Estratto Norme Tecniche di Attuazione - art. 26 Modifiche N.T.A. (modifiche ed integrazioni apportate alla normativa del P.R.G. Vigente)
- 2 Decem: Estratto Norme Tecniche di Attuazione - art. 26 Variazioni ed integrazioni
- 2 Undecim: Estratto Norme Tecniche di Attuazione - art. 26 Testo modificato ed integrato
- Relazione di verifica assoggettabilità a VAS (Aggiornamento alle modifiche dell’art. 26 delle N.T.A. a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute).

3) di recepire le indicazioni formulate dalla Provincia di Novara espresse con decreto del Presidente n. 23 del 24 gennaio 2020 pervenuto in data 30 gennaio 2020 prot. n. 0000268.

4) Di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 in quanto:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

5) di dare atto che la Variante Parziale:

- non apporta modifiche in aumento alla capacità insediativa residenziale del PRGC;
- è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- interessa aree che non sono state oggetto di modifiche ex officio da parte della Regione Piemonte all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;

7) di dare atto inoltre che la variante parziale in oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77;

8) di stabilire che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77, la presente deliberazione unitamente agli elaborati tecnici sarà trasmessa alla provincia di Novara, alla Regione Piemonte ed al Ministero.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.	9
ASTENUTI	N.	=
VOTANTI	N.	9
VOTI CONTRARI	N.	=
VOTI A FAVORE	N.	9

stante l'urgenza, attesa la necessità di consentire interventi di riqualificazione del territorio, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Si fa espressamente presente:

- che il Responsabile del procedimento è l'arch. Marco Lavatelli, responsabile dell'area tecnica;
- che il procedimento ha inizio con la presente proposta;
- che il termine previsto del procedimento è il 31/07/2020 (salvo cause di forza maggiore);
- che l'arch. Marco Lavatelli dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 27/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAVATELLI arch. Marco

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO dott.ssa Anna Laura

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 24/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO dott.ssa Anna Laura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/06/2020 al 12/07/2020

Boca, lì 27/06/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ANNICHINI Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 01/06/2020

Boca, lì 01/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO dott.ssa Anna Laura